

## *Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici* *6 giugno - 13 luglio 1931*

La Regia Corte di Appello di Roma, Sezione speciale per gli usi civici, composta degli Ill.mi signori Magistrati: Carruccio comm. Tito, *Presidente*, Capobianco cav. uff. Domenico, *Consigliere estensore*; Ruggiero cav. uff. Giovanni, *Consigliere*; De Ianuario cav. uff. Romualdo, *Consigliere*; De Crescenzo cav. uff. Bernardino, *Consigliere*; con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Arena cav. uff. Francesco Gabriele e con l'assistenza in udienza del cancelliere di sezione Albanesi cav. uff. Timoteo, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile a rito sommario iscritta al n. 406 del ruolo generale di corrente anno 1931 ad istanza dell'Università Agraria di Tessennano e per essa del comune di Tessennano. sostituito alla detta Università, in persona del suo podestà sig. Nicola Orlandi, elettivamente domiciliato in Roma nello studio dell'avv. Giovanni Spada, al Corso Vittorio Emanuele n. 308, dal quale è rappresentato, con la difesa dell'on. Alfredo Canevari, in virtù di rogito notar Fornaciari da Vetralla in data 27 maggio 1927: appellante; contro Bosio Giuseppe e Gustavo del fu Andrea (quest'ultimo anche quale tutore della minorenni Bosio Ritonina del fu Nazzareno) elettivamente (domiciliati in Boma, Lungotevere Mellini n. 17 presso l'avv. Angelo Loti che li rappresenta in virtù delle procure generali *ad lites* 30 ottobre 1913 not. Cassani da Viterbo e Macchi conte Giuseppe domiciliato a Viterbo, non comparso appellati:

Alla pubblica udienza del 4 maggio 1931 i procuratori delle parti ed il rappresentante del Pubblico Ministero hanno così concluso.

Il procuratore dell'appellante Università Agraria di Tessennano, con comparsa: "Piaccia alla Ecema Corte", ogni contraria istanza ed eccezione rimossa, accogliere in ogni parte l'appello interposto dall'Università Agraria di Tessennano a cui oggi è sostituito il comune di Tessennano, con atto 29 settembre 1913, ufficiale giudiziario Forcella, contro la sentenza della Giunta degli Arbitri per l'affrancazione delle servitù civiche di Viterbo del 4 luglio 10 agosto 1913, e per l'effetto quella sentenza riformare, e facendo ciò che avrebbero dovuto fare i primi giudici

1° previa dichiarazione, qualora occorra, che la transazione intervenuta fra il comune di Tessennano ed il conte Macchi, omologata dalla Giunta degli Arbitri di Viterbo il 25 luglio-8 agosto 1890, è nulla e come non avvenuta, dichiarare che sulle terre del Macebi, oggi Bosio, denominate Riserva e Macchione, la popolazione di Tessennano ha il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione nonché il diritto di pascolo per l'intero anno e il diritto di ghiandare per quanto riguarda l'appezzamento di dette tenute denominate le Doganelle;

2° dichiarare in ogni caso, e qualunque sia il giudizio sulla transazione del 25 luglio-8 agosto 1890 tra il comune di Tessennano ed il Macchi, che sulle dette terre del Macchi, oggi Bosio, denominate Riserva e Macchione la popolazione di Tessennano ha il diritto di semina mediante la corrisposta fissa di un terratico, ossia di un rubbio di grano per ogni rubbio di terreno seminato e con l'obbligo del proprietario di anticipare il seme mediante la prestazione, da parte dei coloni, della onoranza di libbre cinquantacinque di grano in più; nonché il diritto di pascolo dei bovi aratori;

3° ordinare l'affrancazione di tutte dette servitù nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto; rimontante al 1822, e rimettere le parti innanzi l'Autorità competente per procedere alla detta affrancazione;

4° condannare gli appellati Bosio solidalmente nelle spese tutte del giudizio tanto di primo grado che di appello, compresi gli onorari della difesa.

In via subordinata, premessa sempre, in quanto sia necessaria, la dichiarazione che la transazione omologata dalla Giunta degli Arbitri di Viterbo il 25 luglio—8 agosto 1890 è nulla e

come non avvenuta, sospesa ogni ulteriore pronuncia, ammettere il comune di Tessennano a provare con testimoni i seguenti fatti

a) che da epoca immemorabile e fino verso il 1330 la popolazione di Tessennano ha esercitato sempre e costantemente sulle tenute Riserva e Macchione il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione ;

b) che da epoca immemorabile e fino verso il 1880 la popolazione di Tessennano ha sempre e continuamente esercitato sulle tenute Riserva e Macchione il diritto di seminare a turno di terzeria, mediante la corrisposta fissa di un terratico, ossia di un rubbio di grano, per ogni rubbio di terreno seminato, e con l'obbligo nel proprietario di prestare il seme; come pure ha esercitato per lo stesso tempo il diritto di pascolo coi buoi aratori;

c) che l'esercizio di tali diritti rimase continuo e costante fino all'epoca della affrancazione del pascolo, fatta dal Macchi nel 1377, epoca in cui si incominciò a pretendere dal Macchi e a far credere alla popolazione che coll'affrancazione del pascolo era cessato ogni altro diritto;

d) che parimenti, fin da epoca immemorabile, la popolazione di Tessennano ha sempre esercitato sull'appezzamento Doganelle il diritto di pascolo per l'intero anno, nonché il diritto di ghiandare, diritti questi di cui l'affrancazione fu riservata nell'istrumento del 1877".

Il procuratore degli appellati Bosio, con comparsa: "Piaccia alla Corte Ecc.ma", ogni contraria istanza ed eccezione reietta, e segnatamente la domanda di prova testimoniale, respingere l'appello interposto dall'Università Agraria di Tessennano con atto 21 settembre 1913 avverso la decisione emanata tra le parti dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo il 4 luglio 10 agosto 1913, e, questa confermando, condannare l'Università Agraria predetta alle spese e agli onorari di secondo grado in favore dei signori Bosio

Il rappresentante del Pubblico Ministero con comparsa: "Che la Ecc.ma Corte voglia rigettare il reclamo con le conseguenze di legge".

A seguito di che la Corte in Camera di Consiglio ha considerato e statuito quanto appresso.

*IN FATTO:* rileva che l'Università Agraria di Tessennano in persona del suo Presidente, debitamente autorizzato dalla Giunta provinciale amministrativa, convenne con atto di citazione del 13 luglio 1911, il conte Giuseppe Macchi innanzi la Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Viterbo, esponendo che la popolazione di Tessennano, da epoca remotissima, godeva il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione, su tutta la proprietà del conte Macchi in territorio di Tessennano, nelle contrade Riserva, Macchione, Doganelle, i Prati ed altre; che l'esercizio di tali diritti non poteva venire pregiudicato dalla affrancazione, eseguita nel 1890 fra il convenuto ed il comune di Tessennano ed omologata dalla Giunta di Arbitri, in quanto tale affrancazione fosse nulla, sia perché enormemente lesiva, sia perché il Comune vi procedette senza essere debitamente autorizzato ; che l'appezzamento delle Doganelle era anche gravato dalla servitù di pascolo, essendo stato espressamente eccettuato nell'istrumento 21 novembre 1877 per notar Guerra, col quale veniva affrancata la detta servitù nei tenimenti Riserva e Macchione.

Soggiunse altresì l'istante Università che, oltre tali diritti, la popolazione di Tessennano godeva per tutte le terre sopra accennate quello di seminare, mediante la corrisposta fissa di un terratico, con l'obbligo del proprietario di fornire il seme, da restituirsi al raccolto degli utenti con uno stato di onoranza, e godeva altresì il pascolo dei bovi aratori, il diritto di falciare il fieno sulle mezzagne e quello di ghiandare.

E poiché tali diritti erano sconosciuti dal proprietario, e, per trascuranza del Comune, non erano indicati nell'elenco, chiese che la Giunta adita, previa dichiarazione di nullità dell'affrancazione del 1890 e la rettifica dell'elenco delle servitù civiche:

1° riconoscesse nella popolazione di Tessennano il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione, su tutte le terre di proprietà Macchi sopra descritte e su quelle già Macchi ora detenute dall'Università;

2° dichiarare che sull'appezzamento denominato Doganelle esiste tuttavia il diritto di pascolo;

3° dichiarare spettare alla popolazione su tutte le terre sopra cennate il diritto di semina, di pascolo dei buoi aratori, di falciare l'erba delle mezzagne e di ghiandare;

4° ordinare al conte Macchi di rimettere la popolazione di Tessennano nel possesso di tali diritti entro un congruo perentorio termine, e condannare il convenuto nelle spese ed onorari, con riserva di ogni altro diritto a favore dei naturali, e specie quello di restituire ad essi i frutti loro spettanti e finora indebitamente percetti dal proprietario.

L'atto di citazione fu trascritto nell'ufficio delle ipoteche di Viterbo il 14 luglio 1911, al n. 111 del Registro generale.

Nelle more del giudizio, con istrumento per notar Calisti di Tuscania 8 novembre 1911, il conte Macchi vendette tutta la sua proprietà posta in Tessennano ai fratelli Giuseppe, Gustavo e Nazzareno Bosio, i quali con l'art. 10 del rogito espressamente assunsero a loro carico tutte le conseguenze della presente lite, esonerandone il conte Macchi.

In adempimento di tale obbligo e come attuali proprietari dei fondi, i Bosio intervennero volontariamente in questo giudizio, per sostenerlo in luogo e vece del convenuto Giuseppe Macchi, e si opposero alle domande dell'Università.

Il conte Macchi, a sua volta, chiese ed essere posto fuori causa, limitandosi a produrre gli atti del giudizio di affrancazione del 1890.

L'Università Agraria chiese che venisse dichiarata nulla, per difetto di valido consenso, da parte del Comune, la transazione stipulata tra questo ed il Macchi ed omologata dalla Giunta degli Arbitri il 25 luglio—8 agosto 1890, e conseguentemente venisse dichiarato continuare tanto la servitù di legnare in essa transazione contemplata, quanto il diritto di pascolo e conseguente diritto di ghiandare sulle Doganelle, che pure in essa si potevano intendere contemplati. Chiese inoltre che, a prescindere dalla nullità o validità di quella transazione, si affermasse esistere sulle sue due tenute la servitù della semina con la conseguente servitù del pascolo dei bovi aratori.

In via subordinata domandò anche una prova per testimoni per completare, se fosse stato necessario, la prova dell'esistenza e dell'esercizio *ab immemorabili* dei suddetti diritti.

La Giunta d'Arbitri, con sentenza 4 luglio—1° agosto 1913, respinse in ogni parte le domande dell'Università; autorizzò la cancellazione della trascrizione della citazione suddetta e condannò l'Università nelle spese ed onorari del giudizio.

Avverso tale sentenza, notificata a cura dei fratelli Bosio il 6 settembre 1913, interpose appello l'Università con atto del 29 dello stesso mese ed anno, per i motivi che saranno esaminati appresso.

Morto nel 1918 Bosio Nazzareno, la causa è stata riassunta a cura del Podestà di Tessennano con atto 17 marzo 1928 e successivamente il 25 novembre 1930 innanzi questa Sezione speciale, in ottemperanza dell'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, contro di sua figlia minore, unica sua erede, rappresentata dallo zio Gustavo, nonché contro Bosio Giuseppe.

E all'udienza in cui è passata in decisione innanzi questa Corte, i procuratori delle parti hanno reso le conclusioni innanzi riportate.

*IN DIRITTO:* osserva che, per procedere con la dovuta chiarezza e con ordine alla disamina del proposto gravame, si rende utile precisare che la domanda giudiziale del comune di Tessennano tendeva e tende tuttora all'affermazione dei seguenti diritti di uso civico a favore di quella cittadinanza:

1° diritto di legnare, compreso il legname da costruzione;

2° diritto di pascolo per lo intero anno sull'appezzamento denominato le Doganelle

3° conseguente diritto di ghiandare su detto appezzamento.

Tendeva e tende altresì a far dichiarare la esistenza di altri due diritti di uso civico : a) quello di semina; e b) il conseguente diritto di pascolo dei bovi aratori.

La sentenza appellata, mentre ritenne non provata la esistenza di questi due ultimi diritti di uso civico (ma di ciò si discuterà più oltre), riguardo poi agli altri tre pretesi diritti testè enunciati considerò che alla rivendicazione dei medesimi faceva ostacolo la transazione stipulata tra il conte Macchi ed il Comune suddetto, in forza di deliberazione consiliare del 16 maggio 1890, omologata dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo, con decisione del 25 luglio—8 agosto dello stesso anno.

Ora l'appellante Comune muove doglianza contro questa prima parte della impugnata sentenza sostenendo: *a)* che la decisione della giunta del 1890 non è una vera e propria sentenza, che abbia risolto un punto controverso tra le parti, ma un semplice provvedimento preso in sede di tutela, limitato a prendere atto della convenzione avvenuta tra le parti; *b)* che tale Convenzione (e più precisamente transazione) è nulla, perché non fu sottoposta all'esame ed alla approvazione della Deputazione provinciale, che, secondo le norme della legge comunale e provinciale, testo unico 10 febbraio 1898, n. 2925, vigente in quell'epoca, era l'organo naturale di tutela del Comune, e tale approvazione era elemento essenziale alla validità dell'atto implicante, in sostanza, un'alienazione di diritti di natura immobiliare.

La Corte osserva che siffatta doglianza non ha fondamento.

Non regge il primo rilievo, non potendo dubitarsi che il provvedimento emesso dalla Giunta d'Arbitri nel 1890 sia una vera e propria sentenza..

Invero occorre anzitutto rilevare che col provvedimento medesimo si pone termine a ben quattro cause pendenti innanzi alla stessa Giunta, due delle quali già instaurate presso il Tribunale di Viterbo; *a)* una prima istituita nel 1886 da certo Santucci Antonio ed altri di Tessennano, ad occasione di un procedimento penale per furto di legna a loro carico, tendente a far dichiarare il loro diritto di legnare sulle tenute Macchione e Riserva del conte Macchi; *b)* una seconda promossa nel 1887 proprio dal comune di Tessennano per il riconoscimento dello stesso diritto a favore dei naturali. A seguito poi della pubblicazione dello elenco delle servitù civiche, in virtù della sopravvenuta legge 24 giugno 1888, il Macchi ricorse alla Giunta di Arbitri, domandando che ne fosse esclusa la servitù di legnare ivi iscritta a favore della popolazione sopra la tenuta Macchione e dando luogo ad una terza causa; *c)* la quarta infine, promossa dallo stesso Comune, per la rettifica dello elenco suddetto, riguardava il diritto di legnare e la servitù di pascolo sulle Doganelle espressamente esclusa dall'affrancazione col rogito Guerra del 21 novembre 1877.

Tali cause si trovavano già riunite in una causa unica da decidersi, quando intervenne nel merito "l'accordo amichevole tra le parti per definire la vertenza (così testualmente fu detto) pendente avanti la Giunta degli Arbitri sull'affrancazione delle servitù civiche di ogni genere che gravano in qualsiasi terreno di spettanza del Macchi situato nel territorio di Tessennano", contro un corrispettivo di ha. 42,70,59 da distaccarsi a nord della tenuta Riserva.

Tutti i contendenti dinanzi la Giunta chiesero l'omologazione della transazione, non accordandosi però circa le spese del giudizio soltanto.

E la Giunta non si limitò a dare atto della avvenuta transazione, ma esaminò, com'era suo obbligo, la convenienza della medesima a tutela dei diritti di quella cittadinanza; e quindi dopo avere esposto i fatti come innanzi avvenuti e rilevato che la transazione stessa aveva avuto luogo dopo maturo esame, previo il voto degli avvocati delle parti, ed a seguito di varie deliberazioni consiliari preparatorie, considerò che essa si ravvisa improntata a giustizia ed equità, dimostrandone le ragioni e provvide anche sulle spese, compensandole, e spiegandone i motivi.

Ciò premesso, appare evidente che tale decisione, che pose termine ad un giudizio complesso e regolarmente istituito, sia una vera e propria sentenza non solo per quel che si è rilevato innanzi, ma anche perché le Giunte degli Arbitri, istituite con la legge 24 giugno 1888, erano organi giurisdizionali esercitanti funzioni giudiziarie speciali, come si evince particolarmente dal combinato disposto degli articoli 9 e 11 in virtù dei quali sono conferite loro le attribuzioni del Tribunale di prima istanza per le questioni sulla esistenza, sui limiti e sulla natura delle servitù di

pascolo, semina e altre menzionate nell'art. 15 e contro i loro pronunziati comete gravame innanzi la Corte di Appello.

Ciò è avvalorato dal primo comma dell'art. 5 della medesima legge 8 marzo 1908. n. 76, da cui traspare chiaro il concetto che anche quando la Giunta, anziché decidere e definire una questione proposta, approvi ed omologhi l'intervenuto consenso delle parti, a tale pronunzia è riconosciuto il carattere di irrevocabilità del giudicato.

Non regge del pari l'altro motivo, innanzi enunciato, riguardante la inefficacia della sentenza di omologazione anzidetta per non essere stata la transazione sottoposta all'esame, e alla approvazione dell'autorità tutoria (allora Deputazione provinciale).

Invero, secondo le disposizioni della su mentovata legge 1888 allora vigente, per legittimare i risultati dei giudizi svoltisi innanzi le Giunte degli Arbitri, bastava la rituale costituzione della rappresentanza della Comunità l'accordo delle parti era un elemento secondario mentre ciò che aveva valore ed efficacia giuridica era il provvedimento della Giunta, organo giurisdizionale, come già si è detto, la cui attività poteva svolgersi anche discrezionalmente ed era autonoma e o indipendentemente da approvazioni tutorie più proprie dell'Autorità amministrativa.

Comunque, nella specie, essendo intervenuta una sentenza irretrattabile —e ciò non può porsi in dubbio perché, regolarmente notificata e non investita di gravame, costituisce giudicato tra le parti ai sensi dell'art. 351 codice civile —tale sentenza ha travolto ogni vizio eventualmente inerente al procedimento.

Dalle premesse considerazioni deriva che devono ritenersi altresì affrancate in forza del giudicato predetto, le servitù di pascolo, di legnare e di ghiandare anche sulle Doganelle, non potendo dubitarsi che l'espressione *Dogane* contenuta nel ricorso del Comune corrisponda alle suddette Doganelle; come si rileva incontestato dalle comparse delle parti in primo grado e, più ancora, come risulta dall'elenco dei fondi rustici del comune di Tessennano del 30 aprile 1931.

Pertanto, per questa parte la impugnata sentenza della Giunta d'Arbitri deve confermarsi.

Resta ora ad esaminare il punto più importante della causa, quello cioè concernente il diritto di semina e il conseguente diritto di pascolo dei bovi aratori, alla rivendicazione dei quali diritti non può dirsi che osti il giudicato cui si è discusso, come ancora ed a torto continuano a sostenere gli appellati, giacché tali diritti non formano oggetto di controversia tra le parti, anzi non furono mai menzionati e quindi non furono compresi né nel rogito Guerra del 1877, né nel giudizio definito con la sentenza del 1890.

Ed in tale senso direttamente ebbe a ritenere la sentenza appellata (dal Comune e non gravata per questa parte di appello incidentale dagli appellati medesimi).

Esaminando però nel merito la sentenza impugnata per la parte riflettente i menzionati diritti, la Corte osserva che non può accettare i criteri e quindi la decisione dei primi giudici, che negarono la esistenza del diritto di semina, nonché quello conseguente dei bovi aratori sul territorio di Tessennano e più precisamente su quella parte di esso ora di proprietà degli appellati Bosio.

E' da rilevare anzitutto che la Giunta d'Arbitri, nel prendere in esame i vari documenti prodotti dal Comune appellante, per dimostrare la esistenza dei predetti usi civici in contestazione, e in primo luogo quello fondamentale costituito dal Breve di Gregorio XI dato ad Avignone il 27 aprile 1371 (di cui si discuterà in seguito), mediante il quale il Pontefice concedeva in feudo a Nicola Orsinì metà del castello di Tessennano, premise dei principi che si possono riassumere in questi; *a)* la nota massima *ubi feuda ibi demania* non può essere assunta come regola assoluta, perché potendo esservi intorno al feudo terre libere e allodiali, non basta a porre in essere le servitù civiche la presunzione suddetta, ma occorre la prova specifica caso per caso; *b)* nel territorio dello Stato Pontificio non si riscontra la feudalità vera e propria, ma piuttosto quella semplicemente giurisdizionale, che l'antica dottrina reclamata principalmente dall'autorità del Cardinale De Luca, qualifica impropria e che, non portando l'impossessamento di tutta la proprietà da parte del Barone, non rendeva inerente alla terra il carattere feudale; *c)* la massima presuntiva suddetta soffre, in ogni

modo, necessaria eccezione per i terreni inabitati, ove il difetto di popolazione fa venir meno quel naturale diritto di conservazione sul quale l'uso civico ha fondamento: e nella specie il castello di Tessennano era disabitato completamente in tempo di guerra ed appena 20 famiglie di coloni vi dimoravano in tempo di pace.

Ma la Corte non può condividere siffatte affermazioni contrastanti con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ed anche con documenti storici irrefutabili.

E senza diffondersi in lunga per quanto facile erudizione, si limita a considerare che le specialità, che dicesi fossero nel regime dei feudi nelle provincie del già Stato Pontificio, non sono tali da rendere nelle terre di tale Stato inapplicabile la norma di diritto, ove sono feudi ivi sono usi civici, la quale valse e si applicò sempre nei rapporti della feudalità di altri Stati e di quella del Reame di Napoli più specialmente.

Il regime feudale conforme dappertutto nei suoi concetti fondamentali ed organici, era e doveva essere necessariamente diverso nel suo esplicarsi ed attuarsi nei singoli Paesi, non essendo possibile sottrarsi alle molteplici influenze delle vecchie e varie istituzioni e legislazioni in mezzo alle quali veniva ad impiantarsi; ma erano piuttosto diversità di forma, che non avevano e non ebbero mai attinenza all'essere e modo di essere degli usi civici.

Ond'è superfluo per la risoluzione della controversia come sarà reso ancor più chiaro in seguito, il soffermarsi sulla questione già dibattuta in senso diverso tra il De Luca ed altri dottori, se cioè il feudo nello Stato Pontificio fosse normalmente patrimoniale ovvero *quoad jurisdictionem* soltanto (come sostengono il D'Andrea e il Gurani tra i feudisti più autorevoli): certo è che lo stesso De Luca, che segnava codesta differenza nei diversi regimi feudali, soggiungeva (*De servitute*) che, ovunque, lo Stato Pontificio compreso, "*regula. tam ex dispositione iuris, quam ex generali consuetudine stare pro civibus et incolis contra Dominium, quia posita etià huiusmodi penes Dominum, semper preservatus intelligitur usus civium et incolarum, ut isti elementa naturalia aliaque ad humanum usus necessaria habent, ne inermen vitam ducant, unde qui vult suo loco subditos et habitatores, in eis dictum usum pati debet*".

Nemmeno accettabile è poi l'altro rilievo fatto dai primi giudici circa la mancanza di popolazione nel detto territorio, per una doppia ragione, una di fatto e l'altra di diritto.

Non risponde ad esattezza, in punto di fatto, che il castello di Tessennano fosse stato completamente disabitato o quasi. Lo era invece tanto al tempo delle infeudazioni all'Orsini, quanto in epoca assai più remota e certamente fin dal 1200, giacché (malgrado non sia stato prodotto in giudizio il relativo documento) questa Corte, esaminando, come è suo obbligo, per l'esatta conoscenza delle condizioni storiche e politiche di quella regione, le fonti relative, ha rilevato che le carte tuscanensi presentano al riguardo un elemento sicuro; ed infatti nell'atto di sottomissione alla città di Tuscania dei castelli di Piansano, di Tessennano e di altri ancora di quella comarca, compiutosi nel 1263, trovasi disposto che queste università dettero e concessero "*omnibus dictae civitatis omnibus et singulis plenam dicentiam, potestatem et auctoritatem utendi, fruendi silvis, arvis, pascuis et aquis dicti castri et eius tenimenti ad arbitrium dictae civitatis*".

Dal quale elemento di fatto è agevole desumere che fin da quel tempo Tessennano, costituendo una università, non poteva esser priva di popolazione. Del resto, come dagli stessi appellati si ammette, all'epoca della infeudazione quel castello era abitato da almeno 20 famiglie, ed anche in tempo di guerra doveva necessariamente essere abitato per lo meno dalle persone non atte alle armi (fanciulli, vecchi, donne e invalidi), vale a dire da un nucleo di popolazione di qualche interesse.

In punto di diritto è da osservare, che per il sorgere dell'uso civico, basta la preesistenza di un qualsiasi centro o nucleo di popolazione, anche se non abbia una vera e propria rappresentanza e sebbene non ancora organizzato e costituito in comune, come ha proclamato più volte, in decisioni anche recenti, il Supremo Collegio: e questa Corte non esita a condividere con piena convinzione tale insegnamento, per essere evidente che l'uso civico si connetteva al diritto naturale degli abitanti

stabili di ritrarre dalle terre ove dimoravano i mezzi essenziali alla vita: sicché la scarsità del numero è un elemento non affatto decisivo ad escludere la esistenza degli usi civici.

Permane invece fermo il principio che l'origine feudale del territorio è presunzione dell'esistenza generica degli usi civici, e, nel caso particolare, del diritto di semina, tanto contrastato, che è il più essenziale di tutti, per essere ovvio che senza di esso, si sarebbe reso per gli abitanti insostenibile il problema della vita.

Che il territorio di Tessennano sia di natura feudale, e non un patrimonio privato della Chiesa dapprima e successivamente della famiglia Farnese, come sostengono gli appellati, non può cader dubbio, sol che si tengano presenti le vicende storiche del medesimo, comuni del resto agli altri paesi contermini della regione della Toscana.

Tessennano, come già si è fatto cenno, fu uno dei vari castelli che fin dallo anno 1263 fu assoggettato al dominio di Toscana, pur rimanendo il dominio sovrano della Chiesa di Roma, che, per mantenerlo specialmente durante la permanenza papale in Avignone, (la quale, come è noto, durò dal 1305 al 1377), dovette energicamente reagire contro le comunità che glielo contrastavano.

E di tale reazione fanno fede non pochi atti dell'archivio vaticano, dai quali emerge che vari pontefici, fra i quali Urbano IV e Gregorio IX, rivolgendosi alle università ed agli uomini dei vari castelli della Tuscia, affermavano, rispetto a ciascuno di essi, essere "*castrum id -pleno jure ad Romanam Ecclesiam spectantem*" e richiamaivano altresì i castellani, i vicari, ed i consigli delle varie comunità a portare in tempo debito alla Chiesa Romana le solite prestazioni (*exenia*) di caccia e di legna.

Onde dai documenti storici del tempo traspare abbastanza chiara la condizione di tali castelli;

a) piena ed assoluta autonomia di reggimento interno delle singole comunità, alcune governate da capi liberamente eletti, altre dominate dalle più potenti famiglie del luogo o vicine;

b) rapporti di sudditanza esterna contrastata, come si è detto, tra la Chiesa ed i Comuni più potenti, ma ridotti e limitati in ogni caso a poco più di un formale riconoscimento e consistenti in lievissimi tributi, che erano per lo più di *res communes*, quali caccia e legna.

Né queste condizioni migliorarono di molto anche dopo che il legato pontificio Egidio D'Albornoz mise in opera tutta la sua energia per recuperare alla Chiesa il suo patrimonio nella Toscana, riuscendo ad ottenere un formale riconoscimento del dominio della Chiesa e a rimettere in pristino quei tenui donativi (*exenia*) dalle comunità per lo innanzi percepite. (Questo stato di cose trovasi in quel noto documento, che va sotto il nome di *Registro del Cardinale D'Albornoz*, che, sottratto all'Italia, trovasi ora presso la biblioteca di Francia, a Parigi, come è attestato dai più reputati cultori di storia).

Sicché può dirsi che in quella regione la Chiesa non aveva beni propri di diretto o indiretto godimento, donde traesse proventi e rendite, ma solo lievi contribuzioni collettive e statali imposte alle comunità in ricognizione del dominio eminente, più che come vera partecipazione al dominio e al godimento effettivo delle terre, le quali, in buona sostanza, rimasero presso la collettività dei cittadini.

In tali condizioni politiche comincio la *infeudazione* di una parte del castello di Tessennano e precisamente il 27 aprile del 1371, quando Papa Gregorio XI, come si è appena accennato innanzi, volendo compensare Nicola Orsini dei servizi militari che aveva prestato alla Chiesa romana, gliene conferì una metà per l'annua corrisposta di uno sparvierio da caccia e con l'obbligo di portare il debito omaggio e giuramento di fedeltà da rinnovarsi ad ogni elezione di Papa.

Intanto già, fin dal 1354, aveva avuto inizio il dominio feudale dei Farnesi sulle terre della Chiesa, piccolo e pressoché insignificante inizio, dacché, come leggesi nei documenti del tempo, la Chiesa autorizzò Pietro de Farneto a subentrare negli *jura et jurisdictiones* che essa Chiesa aveva su quelle terre e che consistevano, come si è detto, in tenui donativi.

Ma, se insignificante fu l'inizio, rapido e notevole fu l'accrescimento, perché già nel 1464 troviamo la Casa Farnese in possesso di vari castelli della Tuscia per effetto di varie successive

concessioni dei pontefici, cosicché nel detto anno i Farnese divennero feudatari di tutto il territorio di Tessennano.

E, quel che attiene più direttamente alla controversia attuale, tutte quelle concessioni che rendevano padroni i Farnese di tutte le persone e le cose comprese nei castelli e nei territori, furono fatte per la semplice prestazione di un calice di argento e furono stilate con formule che non possono lasciare dubbi sulla natura prettamente feudale delle medesime, perché si legge costantemente concedersi i detti castelli “*cum oninibus et singulis territoriis, arcibus, fortificiis, vassalis, universitatibus, incolis et habitatatoribus ac mero et mixto imperio nec non gladii potestate et omnimodo jurisdictione jurisbusque et pertinentiis universis ad nos et Romanam Ecclesiam antedictam quomodolibet pertinentibus*”.

Cresciuta sempre più la potenza dei Farnese col volgere degli anni e salito ai fastigi del pontificato il cardinale Alessandro Farnese seniore, che assunse il nome di Paolo III, questi volle rinnovellare, come disse espressamente nella bolla d’investitura e di erezione, i fasti delle Case Colonna e Gaetani, cui avevano dato lustro e dominio Martino V e Bonifacio VIII, e con un atto solenne del 31 ottobre 1537 (la bolla *Coelestie Altitudinis*), riconfermando e rinnovando le precedenti concessioni feudali, eresse i diversi castelli e le diverse terre, fra cui Tessennano, in unico Stato, che denominò *Stato di Castro e Ronciglione*, cui annesse la dignità ducale della quale insignì suo nipote Pier Luigi e il figlio di costui Ottavio, il futuro genero di Carlo V, con pieno dominio e misto imperio *ac quaecumque gladii potestate*.

Per oltre un secolo l’amministrazione dei beni fu dai Farnese tenuta direttamente attraverso il Governatorato generale e i diversi castellani. Ma poi in seguito, scosse le loro condizioni finanziarie e caduti in disgrazia della Chiesa, dopo un decennio di lotte non scevre di episodi cruenti (la uccisione del vescovo Giarda e la distruzione di Castro) dopo una piena avocazione allo Stato della Chiesa di tutti i beni costituenti il ducato, poi annullata per intercessione del Re di Spagna e del Granduca di Toscana, si ebbe la definitiva incamerazione sotto il pontificato di Innocenzo X Pamphili, larvata poi sotto la veste legale di una vera e propria cessione stipulata il 9 dicembre 1619, mediante la quale il duca Ranuccio Farnese cedeva; per i corrispettivi suindicati, tutti i beni del ducato di Castro alla Camera Apostolica, che rappresentava l’amministrazione finanziaria dello Stato della Chiesa.

E la Camera Apostolica inaugurò su quelle terre il sistema degli affitti e poi delle enfiteusi, che proseguì fino a che esse furono vendute e passarono nelle mani di privati, come si dirà più particolarmente in seguito, esaminando i singoli documenti prodotti dalle parti e riflettenti più direttamente il contestato uso civico di semina.

Ma se le popolazioni perdettero, insieme con la loro autonomia comunale, anche la piena ed assoluta disponibilità, che per innanzi avevano, delle terre costituenti i rispettivi territori, non avevano però perduto il godimento effettivo delle terre medesime, che, sia pure gravate di corrispettivi, avevano continuato a continuavano a lavorare e coltivare, come pure sarà dimostrato appresso.

Tratteggiate così a grandi linee le condizioni storiche nelle quali attraverso circa sei secoli — in tre periodi ben netti e distinti, pre farnesiano e farnesiano dal 1200 al 1650 e camerale dal 1650 al 1800, ed enfiteutico dal 1800 sino ai giorni nostri — si svolse la vita politica e amministrativa sociale ed economica di quella vasta plaga di cui ha fatto parte il territorio di Tessennano, appare più che evidente come tale territorio si presenta con caratteri precisi e sicuri di feudalità: donde è agevole dedurre che la sola natura feudale delle terre sarebbe già per sé un elemento bastevole per la qualificazione del fatto della semina, attribuendogli carattere di vero e proprio uso civico.

Ad avvalorare tale carattere il Comune appellante ha prodotto, come già produsse innanzi alla Giunta d’Arbitri, non pochi documenti, quasi tutti rilevanti e pressoché decisivi, che però dalla Giunta medesima furono guardati in modo frammentario e quindi svuotati, singolarmente, di ogni



efficacia, senza esaminare tutta la documentazione nel suo complesso, assurgendo alle condizioni storiche e sociali, nelle quali il sistema di coltivazione si venne ad esercitare ed a svolgere.

Che, se ad una tale disamina si fosse proceduto, si sarebbe visto che durante Il dominio dei Farnese, succeduti alla Chiesa, costoro, per volgere a loro parziale profitto il sistema fino allora vigente, quello cioè della disponibilità delle terre presso la collettività delle popolazioni, le quali le godevano e le coltivavano liberamente con lieve corrisposta del prodotto alla Chiesa, si imposero coattivamente alle popolazioni stesse in un duplice modo: da un lato rendendo più generale ed in ogni caso obbligatoria la coltivazione delle terre, dall'altro regolarizzando il sistema delle contribuzioni periodiche di parte dei frutti delle terre da parte dei coltivatori, a titolo di ricognizione del loro dominio: sistema poi che essi Farnese resero vincolativo quando ebbero, con la regolare infeudazione, la sovranità e la giurisdizione sulle terre e sui contadini coltivatori divenuti loro *subditi et vassalli*.

Ma come la imposizione dei contributi periodici e non fissi non può significare la spoliazione dei cittadini del godimento delle terre, così la obbligatorietà della coltivazione di queste suppone la latezza della esplicazione della facoltà di coltivazione da parte dei cittadini.

Questo concetto in genere è stato proclamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tutte le volte che in casi analoghi al presente, discutendosi degli effetti che la feudalità ed i vincoli di vassallaggio potettero avere sulla disponibilità delle terre feudali da parte dei coltivatori dirette di esse: e con autorevoli pronunziati si è ritenuto ed affermato che la sola natura feudale delle terre sulla quale il fatto della semina da parte dei cittadini, ancorché non esclusiva, ma col solo carattere di prevalenza e di prelazione, si sia svolto, basta a chiarire, qualificare, rendere univoco e perciò giuridico, il fatto stesso erigendolo in vero e proprio uso civico. Nella specie poi, più che presunto, tale diritto civico è dimostrato oltre che dalle condizioni giuridiche e sociali dell'epoca esaminate innanzi, dal contenuto di documenti prodotti dal comune di Tessennano e mal valutati dai primi giudici, come si è già enunciato innanzi.

E valga il vero. Il primo è più antico documento prodotto dal Comune a sostegno della esistenza dell'uso civico di semina e il già menzionato breve di Gregorio XI dato ad Avignone il 27 aprile 1371, col quale il Pontefice concesse in feudo (*in. feudum concedimus medietatem Castri Tessennani... ad nos et Romanam Ecclesiam immediate pertinens, cuius quidem Castri redditus, qui in terratico bladorum et pascuis consistunt, ad septuaginta florenos auri etc.*”).

La Giunta d'Arbitri non attribuì alcun valore a tale documento per due ragioni;

1° perché, a suo dire, nel territorio dello Stato Pontificio non si riscontra la feudalità, vera e propria, e che in ogni modo la regola presuntiva *ubi feuda ibi demania* soffre necessaria eccezione per i terreni inabitati come quelli di Tessennano;

2° perché la consistenza delle rendite nel terratico non importa che esistesse la servitù di semina, poiché la corrisposta a terratico dipende da un sistema di coltivazione, che non presuppone affatto necessariamente l'uso civico.

Quanto sia giuridicamente infondata sotto tutti gli aspetti la prima ragione costituente uno dei presupposti generali della decisione impugnata, si è già detto innanzi dimostrandosi che la regola presuntiva suddetta è applicabile anche allo Stato Pontificio e che il territorio di Tessennano all'epoca della infeudazione non poteva considerarsi disabitato.

Del pari inconsistente si ravvisa la seconda ragione su enunciata.

Invero il Breve d'investitura non dice che il feudatario ha diritto alla percezione di frutti naturali, ma soltanto il diritto di corrisposta (in terratico *bladorum*): donde è facile argomentare che sono i vassalli invece che hanno il diritto di percepire tali frutti, come logica e naturale conseguenza del loro diritto di seminare e del lavoro da essi impiegato il che è in perfetta armonia col sistema feudale allora vigente e già delineato innanzi.

Più ancora è da considerare che se, come leggesi nello stesso Breve d'investitura, le rendite del feudo consistevano anche in pascoli — il qual diritto civico non si è potuto disconoscere alla

popolazione di Tessennano — a maggior ragione non si può negare quello di semina che fra tutti è il più essenziale alla vita.

Il secondo documento prodotto dal Comune è un estratto dello Statuto di Castro e Ronciglione emanato da Ottavio Farnese il 20 Ottobre 1559, ove, alla rubrica 27 del libro V, si legge una disposizione con la quale si prescrive che “ciascun abitatore dello Stato sia obbligato a seminare annualmente almeno sei staia di grano per famiglia con la pena di un fiorino in caso di trasgressione”.

Da tale disposizione il Comune giustamente argomenta che se il feudatario, per non lasciare incolti i suoi fondi, doveva costringere gli abitanti a coltivarne per lo meno una determinata quantità, ciò significa che egli non poteva darli a lavorare ad estranei e che perciò solo gli abitanti avevano il diritto di lavorarli, diritto che il potere feudale cambiava in obbligo.

Ma la Giunta d'Arbitri fu di avviso che tale disposizione non prova, ma contraddice all'uso civico, poiché, disse, se questi fosse esistito, il naturale bisogno, sul qual esso ha fondamento, avrebbe reso inutile l'imposizione di seminare le terre.

La Corte non può condividere tale concetto. A riguardo della su richiamata disposizione e delle altre analoghe contenute nei bandi dei Farnese e successivamente anche nei contratti di affitto della Camera Apostolica., giova tenere presente, come sarà meglio chiarito e dimostrato con altri documenti, che per le condizioni storiche già esaminate, nelle terre del Ducato di Castro (e quindi di Tessennano) alla obbligatorietà della coltivazione imposta ai vassalli faceva riscontro il riconoscimento, da parte dell'autorità ducale, della più lata esplicazione della facoltà di coltivazione delle terre da parte dei vassalli medesimi; il che, del resto, era logico e naturale, tenuto conto che si trattava di terre che erano a costoro appartenute fino alla infeudazione, come pur si è visto; onde la imposizione suddetta può considerarsi una norma diretta ad assicurare l'esercizio di una facoltà attiva spettante alla popolazione.

Ad avvalorare questa verità stanno i successivi bandi farnesiani, di cui uno importantissimo e pressoché decisivo per la risoluzione affermativa del contestato diritto civico di semina: vale a dire il primo di essi emanato il 26 ottobre 1569 dallo stesso Ottavio Farnese, redattore dello Statuto, e posteriore quindi di oltre trenta anni dalla Bolla di infeudazione e di oltre dieci anni dalla emanazione dello Statuto medesimo.

Tale bando non è stato prodotto dalle parti: il che però non impedisce alla Corte (che ne ha preso cognizione studiando i documenti più essenziali dell'epoca) di prenderlo in esame, costituendo i bandi medesimi non già documenti di ordine privato, ma vere norme giuridiche di diritto pubblico, come è stato più volte fermato in dottrina e giurisprudenza.

Invero non vi ha dubbio che i bandi partecipino del carattere degli Statuti, essendo come quelli provvedimenti emanati dal potere amministrativo e giurisdizionale che la investitura feudale aveva conferito ai signori locali: soltanto che, mentre gli Statuti rappresentano una somma di disposizioni di vario genere, insieme riuniti ed organicamente ordinati, i bandi erano delle disposizioni di ordine particolare, attinenti ad un determinato argomento, nella specie la coltura delle terre e la prestazione dei terratici, di anno in anno rinnovate, ma pur sempre emanate dallo stesso Signore e dai suoi rappresentanti in esplicazione ed in applicazione di disposizioni statutarie.

Orbene, coi primo bando farnesiano, che per la sua importanza reputasi riprodurre testualmente, così fu disposto :”Essendo noi a pieno informati della lunga inveterata consuetudine che si è osservata ai tempi delli nostri predecessori ed al tempo nostro di pagare i terratici così di grani come di orzi, biade ed altri frumenti e legumi, che si sono seminati nelle nostre terre e da tutti quelli che l'hanno seminate, tanto ai nostri fattori castellani, agenti e mastri quanto ad altri che hanno tenuto il nostro luogo circa di ciò, perché nell'avvenire di tale inveterata consuetudine non accada più dubitare in alcun modo, ma appaia in scrittura e si riduca in legge scritta, per questo nostro decreto, comproviamo detta consuetudine et costituiamo ordiniamo et decretiamo che venga in perpetuo osservato, e cioè che si paghi il terratico e sia pagato come del tempo decorso fin qui

come per l'avvenire, mezzo staio per soma, di più quando il grano, orzo, ecc. come sopra saranno cascati, ecc....”

Il testo di questo bando che fa richiamo ad una inveterata consuetudine e ne prescrive la osservanza perpetua dimostra chiaramente, sia pure attraverso il lato che più interessava al feudatario, cioè la percezione delle imposte e terratico, come lo stesso feudatario non potesse riconoscere che la immanenza del vincolo di coltivazione a favore dei vassalli e lavoratori del ducato fosse di data remota, antecedente anche al momento in cui i Farnese si erano delle terre impossessati, e come ad essi interessasse di mantenerla in atto traducendola in legge scritta, perché il sistema consuetudinario di coltura rappresentava un utile non meno per essi feudatari che per i vassalli e lavoratori.

E tale duplice interesse si trova anche più esplicitamente ribadito nei successivi bandi, che non è il caso di riportare, bastando ai fini della controversia rilevare che da tutti quei bandi promana un concetto sicuro; che essi cioè non erano la manifestazione di uno stato di fatto che fosse nella possibilità del duca di mutare e innovare a suo piacimento, ma erano invece la manifestazione di un vero stato di diritto vincolativo ed obbligatorio per lui.

Ora quando questo concetto emergente dai bandi si allacci allo stato di fatto e di diritto precedente all'infeudazione, nel quale, come si è visto, le terre erano nella libera disponibilità della popolazione e nulla su di essa percepiva la Chiesa, e quando si aggiunga che i Farnese in fatto e in diritto subentrarono puramente e semplicemente alla Chiesa in quello clic essa dalle terre poteva ritrarre, ne scaturisce che sulle terre del Ducato di Castro e quindi su quella di Tessennano esisteva, anche prima del dominio farnesiano, si riaffermò e si consolidò durante il dominio stesso, anche per effetto dei provvedimenti da essi Farnese emanati, un vero e proprio uso civico di semina.

Tali considerazioni valgono non solo a dimostrare la fallacia della ragione addotta dalla Giunta d'Arbitri per negare efficacia alla disposizione dello Statuto del ducato di Castro del 1559 richiamato innanzi, invocata quale elemento per desumere l'esistenza del diritto di semina a favore dei naturali, ma a chiarire allo stesso fine il contenuto degli altri documenti del pari svalutati, ed a torto, dalla Giunta medesima.

Così questa non ha attribuito alcun valore ad un altro documento prodotto dal Comune, cioè l'istrumento di affitto delle dogane del patrimonio conferito dalla Camera Apostolica ai De Bettis nel 1654, nel quale si parla del *jus laborandi* e del *jus seminandi* a favore dei naturali e si parla dell'abuso che alcuni ne facevano cedendolo ad altri e, sebbene la Giunta non abbia potuto disconoscere che “a prima vista tale documento sembri importante”, tuttavia ha ritenuto trattarsi di particolare concessione, non di servitù civica, perché, a suo giudizio, in tale ultima ipotesi non sarebbe stato lecito allo stesso principe, e tanto meno alla Camera Apostolica, di sanzionare la comminatoria della decadenza “di ogni ingione che abbia nelle dette terre” da parte di chi avesse commesso lo abuso come innanzi previsto.

Invece l'istrumento predetto è davvero importante perché in esso, come in altri contratti di affitto della Camera Apostolica, è affermato e riconosciuto il diritto di cessione che gli abitanti dei Comuni avevano ed esercitavano nel rispettivo territorio.

Infatti nell'art. 43 dell'istrumento medesimo si legge fra l'altro “Perché nelle terre della Camera che uomini delli territori hanno il *jus laborandi* o *jus seminandi*, per abuso hanno introdotto vendere o cedere questo *jus* ad altri... ecc.... si dichiara che non passa più alcuno cedere detto *jus* ad altro... ma solo servirsene lui proprio in lavorarli e seinarli per conto suo proprio..., e contravvenendo alcuno caschi di ogni ragione che si abbia nelle dette terre”.

Evidentemente in tale documento il vero carattere del diritto di semina, cioè il *jus laborandi* tutto personale degli abitanti delle terre, vedesi scolpito con precisione, in quanto fu considerato non una concessione privata, come hanno ritenuto i primi giudici, ma quale riconoscimento di un uso spettante ai lavoratori *ex intrenseca natura et qualitate rei* per le ragioni storiche e giuridiche innanzi premesse.

Altro elemento, da cui è desumibile l'esistenza ed esercizio dell'uso civico di semina si ricava dallo stato redatto nel 1655 per l'entrata ordinaria del comune di Tessennano per il detto anno dove al n. 6, preventivandosi la entrata di scudi 319 per la vendita della macchia del Terzo si dichiara che "questa non è commutativa ma è stata concessa per servizio dei bovi aratori dei cittadini".

Dal che il Comune istante non a torto argomenta che il pascolo dei bovi aratori non esiste che là dove esiste la servitù di semina.

Ma la giunta d'Arbitri ha ritenuto che tale documento non ha nessuna rilevanza. perché il solo fatto del pascolo dei bovi aratori è insufficiente a dimostrare il preteso uso civico di semina.

Osserva la Corte che in riguardo al *jus pascendi* dei bovi aratori, quale presunzione del diritto civico di semina, occorre ben precisare.

Senza dubbio là dove esiste l'uso civico della semina esiste al pari anche il pascolo dei bovi aratori.

Ma ciò non implica, come ritenne la passata giurisprudenza, fondandosi sul noto adagio *bos ubi arat ibi pascere debet*, che l'esistenza del *jus pascendi* dei bovi aratori costituisca senz'altro la riprova dell'uso civico di semina, giacché la ragione per cui si faccia un trattamento privilegiato a tale genere di buoi, pei quali solevano costruire bandite e difese speciali, deve ricercarsi sull'incremento e protezione dell'agricoltura ragione che trovasi espressamente menzionata in alcuni statuti, come quello di *Norma /eudo dei Caetani*, ove sta scritto: "considerato il bisogno di mantenere i bovi assicurati di pascoli, acciò con più vigore avessero potuto servire in fare le maggesi e semina" e ciò è avvalorato dal fatto che i pontefici concedettero tale diritto di pascolo a tutti quelli, cittadini e forestieri, che coltivavano l'agro romano dove non esistevano usi civici di sorta. Ma se non può in senso assoluto affermarsi che in territorio feudale l'esistenza di un *jus pascendi* dei bovi aratori costituisca in ogni caso una riprova della contemporanea esistenza dell'uso civico di semina, certo è però che quando l'uso di pascolo dei buoi suddetti si trova insieme con quello di semina, si dovrà considerare come mi accessorio di questo e, in ogni modo, anche di per sé solo, questo particolare *jus pascendi* costituisce un indizio di prova che può avere anch'esso il suo valore, allorché concorrono, come nella specie dedotta in esame, altri elementi probativi a favore delle esistenza dell'uso civico di semina.

Un altro documento, da cui si rileva che tale uso civico ha continuato da esercitarsi nelle epoche posteriori ininterrottamente è costituito dal contratto di affitto a favore di Filippo Stampa del 27 aprile 1778, ultimo dei contratti camerati, nel quale, oltre a vari patti, fra cui il divieto di andare a lavorare altrove senza speciale permesso, si trova un'altra modalità della coltivazione delle terre, cioè la prestanza del mese, e vi si legge infine, a mo' di conclusione, che "nulla dev' essere variato da quanto si è costumato nei tempi passati".

Ma la decisione appellata non solo non ha attribuito alcun valore a tale documento, ritenendo che tali pattuizioni non importano che i lavoratovi seminassero in virtù del diritto civico, ed attengono invece alle necessità che le terre fossero coltivate e si ottenesse il prodotto che mancava ; ma, anzi, dall'eccezione al divieto generale di lavorare altrove fatta soltanto per i Martani "per il *jus* che hanno di lavorare in S. Savino" e dal silenzio usato per i tessennanesi ha tratto argomento per dedurre l'inesistenza di qualsiasi diritto nei rapporti di costoro.

La Corte osserva in primo luogo che le pattuizioni contenute in tale istrumento, non dissimili, del resto, da altre stipulate dalla R. Camera nello stesso Ducato di Castro, conferma il concetto del *jus laborandi vel seminandi*. spettante ai lavoratori sulle terre camerati, nei limiti tracciati nei bandi farnesiani, di cui si è detto innanzi, e che mettevano capo al sistema culturale delle terre di quel feudo, senza per nulla contrastare col diritto immutabile e incontrastato, pertinente ai lavoratori ivi abitanti, di coltivare e seminare le terre medesime, che poi furono oggetto di contrattazione privata tra feudatari ed affittuari.

A dimostrare poi la fallacia dell'argomento tratto dai primi giudici dall'eccezione stipulata a favore dei cittadini di Marta rispetto alla tenuta di S. Savino, (eccezione che trovasi ripetuta anche in altri successivi contratti di affitto della R. Camera riguardo ad altre terre dello stesso Ducato di Castro) è d'uopo chiarire quanto a riguardo a questo Collegio è riuscito rilevare, desumendolo da documenti storici e da altri giudici, e precisamente a) che, la tenuta di S. Savino, appartenente al Sacro Collegio dei cardinali, era posta nel territorio di Toscanella e quindi non apparteneva al Ducato di Castro; b) che il diritto cui si allude, rivestiva una sua particolare caratteristica, tanto che, allorquando si trattò in giudizio di qualificarlo dal punto di vista giuridico, si discusse a lungo se potesse o dovesse qualificarsi come un diritto di uso civico o non piuttosto come una colonia perpetua. Pertanto l'eccezione fatta al diritto dei Martani, messa in relazione con l'altra, pur contemplata nell'istrumento medesimo, cioè rispetto ad "altri luoghi che abbino simile *jus* ovvero habbino terreni propri fuori dello Stato" dà ragione di ritenere che allora il diritto dei Martani fosse effettivamente considerato come un vero *jus* reale di colonia.

Chiarito così il motivo della eccezione predetta, l'accento ai Martani e a S. Savino non può avere alcuna influenza sulla qualifica giuridica del diritto che agli abitanti di Tessennano poteva competere sulle terre del Ducato di cui faceva parte.

Altri documenti ancora il Comune istante ha prodotto per offrire nuovi elementi idonei a rafforzare la sua tesi.

Uno di essi consiste in una visita fatta nel 1788 da monsignor De Parri alla Comunità di Tessennano in rappresentanza della Sacra Congregazione del Buon Governo, e nella proposta dei provvedimenti da prendere.

Il De Parri, dopo avere rilevato che da qualche tempo veniva a diminuire al Comune "l'entrata a grano proveniente dalli terratici, e ciò perché gli abitanti scegliendosi sempre gli stessi tratti di terra per seminare vengono dai medesimi scartati lasciandoli incolti", per evitare il danno che ne risentiva la Comunità, proponeva che questa locasse ad altri quella parte di terra che qualcuno non avesse voluto maggesare e seminare "relativamente all'intera sua solita partita di terre", e proponeva inoltre che le bandite delle Comunità dovessero rimaner libere "fin dalli 8 maggio a favore del deliberatorio di esse" con espressa riserva per i buoi da lavoro durante la rompitura del terreno per le nuove maggesi.

La decisione appellata scartò del pari anche questo documento, ritenendo che da esso non si ricavasse altro che il solito fatto equivoco della semina e che la comminatoria di cui innanzi — cioè che non volendosi da alcuno maggesare e seminare la sua partita di terreno, si dovesse localarla ad altri — fosse in contrasto col preteso diritto.

Ma la Corte non può condividere tale considerazione dei primi giudici.

Invero la constatazione che gli abitanti avevano a loro disposizione per lavorare le solite porzioni di terreno, il fatto che ricevevano la gratuita prestanza del seme, ma abusivamente lasciavano dei pezzi incolti, nonché la necessità di una disposizione della autorità superiore per poter locare ad estranei i tratti di terra non coltivati, costituiscono un insieme di elementi non trascurabili per dedurne che non si trattava di un sistema di libera coltivazione, — nel qual caso i lavoratori avrebbero potuto scartare liberamente qualsiasi pezzo di terra che non avessero ritenuto di propria convenienza, — si bene si trattava dell'esercizio di un inveterato uso immanente in quelle terre a favore degli abitanti; e ciò è avvalorato altresì dal fatto della riserva del pascolo per i buoi aratori il che, per le considerazioni fatte innanzi in ordine a tale genere armentizio, rappresenta un indizio importante, insieme agli altri elementi su rilevati, per desumere l'esistenza dell'uso civico di semina.

Da un altro documento, poi, pure prodotto dal Comune, cioè la tabella 3 luglio 1784 dei conti della Comunità di Tessennano, la Giunta d'Arbitri ha creduto trarre una prova contraria alla domanda attrice, in quanto in esso si legge che nelle due tenute Riserva e Macchione la Comunità è sola pradrone del *jus pascendi et legnandi* il *jus serendi* è della R. Camera.

Ma tale considerazione neppure può essere accettata dalla Corte, perché basata su una inesatta cognizione del *jus serendi*, che è ben distinto dall'uso civico di semina reclamato dal Comune istante.

Il *jus serendi* è il diritto pieno di utilizzare il terreno del feudo quale emanazione del dominio del feudatario e perciò appartiene a costui (nella specie, alla Camera Apostolica), mentre la servitù od uso civico di semina non è che una limitazione del *jus serendi* e rappresenta quel *jus laborandi*, di cui si è parlato innanzi, in quanto il colono ha soltanto il diritto di coltivare con prelazione sugli altri, secondo i suoi bisogni e la sua possibilità lavorativa, pagando al feudatario una corrisposta fissa e invariabile.

Tale principio, già elaborato dalla dottrina, è stato più volte, precisato dalla giurisprudenza della Rota Romana, di cui è notevole la sentenza 21 giugno 1830 *caram Spada* (prodotta in atti) ove è delineata la suddetta distinzione e chiaramente scolpito l'uso civico della semina, come un semplice *jus laborandi* (*nihil aliud ad agricolas pertinere quam nudum qgrorum culturae praelationis jus*).

La precisa nozione del diritto civico di semina entro tali limiti contenuta, dissipando ogni equivoco e confusione fra tale diritto e il *jus serendi*, molto più ampio di come si è detto, confusione che si riscontra nel linguaggio comune ed anche in documenti storici, non solo vale a dimostrare la fallacia dell'argomentazione della Giunta d'Arbitri in ordine al documento testè esaminato, ma a meglio chiarire la portata degli altri elementi già presi in esame.

Così l'imprecisa distinzione fra i due su menzionati diritti si riscontra in un altro documento prodotto dal Comune appellante, cioè l'istrumento del 5 novembre 1791, con cui la Camera Apostolica concedeva in affitto la Castellania di Cellere, Piansano e Tessennano al marchese Casali; nel quale descrivendosi la tenuta Macchione situata in agro Tessemiano. si legge "altra (tenuta) Macchione confinante ecc... e si dice spettante alla R. Camera, col solo *jus serendi et pascendi*, che si pretende spettare alla Comunità di Tessennano".

Data questa non chiara locuzione, si è discusso tra le parti, in primo grado, se si sia inteso attribuire alla R. Camera il solo *jus serendi* e alla Comunità il *jus pascendi*, o se non piuttosto si sia voluto dire che il fondo spetti alla R. Camera, con la sola eccezione dei diritti di semina e di pascere, che si pretendono spettare alla Comunità.

La Giunta d'Arbitri credette accogliere la prima interpretazione, fondandosi su una ragione grammaticale e precisamente sul singolare del verbo *pretende* che, a suo dire, non può riferirsi che al solo *jus pascendi*, e pervenire così alla conseguenza che anche il documento anzidetto esclude il diritto di semina a favore della popolazione attribuendolo invece alla Camera Apostolica.

Ma La Corte non può accettare siffatta interpretazione, e meno ancora la conseguenza giuridica trattane dai primi giudici. Anzitutto si scorge prima facie, secondo la giacitura letterale delle parole, che l'espressione *jus pascendi et serendi* nell'atto di concessione fu riguardata come unica entità giuridica ed economica rispetto alla pretesa delle Comunità specificate nelle parole susseguenti.

E poi da osservare che, quale che sia la interpretazione che voglia adottarsi, certo è, che, tenendo presente la vera natura del *jus serendi*, cioè quale diritto inerente all'eminente dominio del feudatario (cui era subentrata la Camera Apostolica) ben distinto dal *jus laborandi vel seminandi*, più ristretto, spettante ai coloni, l'uno e l'altro potevano coesistere, come di fatto coesistevano. Ed invero, tale *jus laborandi* trovasi consacrato in vari istrumenti del genere, in modo più chiaro e preciso, come, fra gli altri, in quello di appalto fatto dalla stessa E. Camera a Giacomo e Leone De Betti (prodotto in atti) dove espressamente si è detto che "*homini delli territorii...hanno il jus laborandi o sia seminandi*".

Altri documenti ancora il Comune istante ha prodotto per fornire maggiori elementi a sostegno della sua pretesa, e precisamente:

1° l'istrumento di affitto della Castellania di Tessennano e di altre contermini al marchese della Fogna in data 9 dicembre 1799;

2° il rendiconto degli anni 1801 e 1802 esibito dal depositario della Congregazione del Buon Governo;

3° un gruppo di altri documenti in copia dell'archivio di Stato, relativi ad un ricorso contro l'enfiteuta Carlo di Bisonzio, cui si attribuivano angherie e vessazioni a carico dei lavoratori

4° un altro reclamo fatto alla Congregazione del Buon Governo da tal Pietro Braca, cui dall'enfiteuta Camerale erano stati affittati i beni delle Castellanie suddette; nel qual reclamo si lamentava che erano stati seminati i prati della tenuta del Macchione, che costituivano il pascolo dei bovi aratori, in modo che molti abitanti erano costretti a procurarsi la terra per la semina fuori del territorio;

5° una tabella contenente lo stato dei beni rustici, pascoli e macchie della Comunità di Tesserunano nell'anno 1821;

6° e infine un altro documento del 14 maggio 1822, depositato anche nell'archivio del Buon Governo, e contenente osservazioni sul prospetto delle servitù della Comunità di Tessennano.

Nel primo dei cennati documenti si parla dell'obbligo degli enfiteuti di dare i terreni a seminare senza poterne ritardare la consegna oltre la fine di febbraio o i primi di marzo, dell'altro obbligo della prestanza del seme e di rendere altresì la condizione dei coloni tale che non abbia per lo meno ad essere inferiore a quella che era in tempo dell'appalto.

Così anche nel secondo e negli altri dello stesso gruppo è fatta menzione dell'obbligo di anticipare il seme ai lavoratori e della distribuzione che si faceva dei terreni a terratico per antica consuetudine.

Nel ricorso Braca, che fu accolto dalla Congregazione del Buon Governo con decreto del 29 luglio 1820, vedonsi confermati e riconosciuti l'esistenza e l'esercizio del pascolo dei buoi aratori, indizio questo valevole, sempre in concorso con gli altri elementi già enunciati, ad avvalorare l'esistenza e il diritto di seminare in favore della popolazione.

Né a scemar fede ai documenti predetti può valere l'accenno fatto nella tabella dello stato dei beni rustici di quel Comune per l'anno 1821, che cioè il *jus serendi* appartiene alla R. Camera, giacché, per la considerazione innanzi svolta, tale diritto ampio rientrando nei poteri dominicali del proprietario delle terre feudali e, fra essi, principalmente quello di percepire i prodotti del suolo, non esclude anzi comprende quello, più limitato, del *jus laborandi* esercitato dalla popolazione mediante il pagamento della corrisposta.

Nell'ultimo documento poi, che è quello del 14 maggio 1822, contenente osservazioni sul prospetto delle servitù del comune di Tessennano, è contemplato specificamente l'uso civico di semina a favore di quegli abitanti, come si desume da tutto il suo contesto e in modo più preciso dal seguente inciso: "Le rubbia 168 portate nella seconda colonna riguardano le due tenute del Macchione e della Riserva di proprietà della Rev. Camera Apostolica e su delle quali fin dal tempo dei duchi di Farnese, padroni del già Stato di Castro, la popolazione di Tessennano vi semina alternativamente pagando le relative corrisposte di terratici".

Malgrado tutto ciò, la Giunta d'Arbitri, con la impugnata decisione, non solo ha negato qualsiasi efficacia ai su accennati documenti, ma da qualcuno di essi ha tratto argomento per disconoscere alla popolazione il reclamato suo diritto, ponendo a base del suo ragionamento dei presupposti che si possono riassumere in questi:

a) la consuetudine di dare il seme ai lavoratori ed altri simili sono compatibili con qualsiasi sistema di contratti agrari e non presuppongono affatto l'esistenza di un diritto civico;

b) la corrisposta dei terratici non denota altro che un sistema di coltivazione dei beni demaniali dal quale non nasce necessariamente la deduzione che il terratico fosse corrisposto per servitù civica di semina;

c) nell'insieme dei detti documenti campeggiano evidenti liberi contratti di colonia; in sostanza nulla vi s'invoca all'infuori di consuetudini e di pratiche precedenti, ma di servitù civica non si trova nemmeno l'accento;

d) l'accento al bestiame aratorio degli agricoltori non sta a dimostrare che costoro seminassero per diritto civico loro spettante.

Ma la inconsistenza di siffatti presupposti si palesa evidente.

Quanto all'elemento della prestanza del seme è da osservare che tale fatto non costituisce una stipulazione particolare inserita ai singoli contratti, ma un costante obbligo dei feudatari di quelle terre a favore dei lavoratori, obbligo radicato ad una consuetudine inveterata da secoli ed ininterrotta, perfettamente correlativa e rispondente al *jus laborandi vel seminandi*, esistente a favore dei lavoratori stessi: ché se si fosse trattato di semina accordata liberamente dal proprietario od affittuario delle terre ex feudali e non di vero e proprio diritto esercitato dai coloni, riuscirebbe inconcepibile come costoro avessero ricorso all'assessore generale dello Stato di Castro, che fece buon viso alle loro doglianze, come si è visto, lamentandosi della mancata prestanza del seme e della ritardata consegna.

Riguardo al terratico, da corrispondere in misura fissa ed invariabile, osserva che le stipulazioni del pari costanti con le quali il proprietario delle terre (Duca o R. Camera) imponeva al suo affittuario il rispetto delle corrisposte solite a favore delle Comunità e della popolazione, facendosi di frequente richiamo al divieto di nulla innovare a quanto si era costumato al tempo del signor Duca, come pure si è visto innanzi, sta a rappresentare appunto la conferma della obbligatorietà del sistema culturale e quindi il riconoscimento di un vero e proprio onere sulle terre a favore dei lavoratori.

E' ben noto poi che tra i significati attribuiti dalle leggi feudali alla parola *terratico* è prevalentemente quello della corrisposta dovuta dal coltivatore al signore per l'esercizio dell'uso civico; e la Corte di Cassazione, con pronunziati anche recenti, ha costantemente deciso che tale forma di corrisposta costituisce in concorso con altri, un elemento di prova rilevante per ritenere la sussistenza dell'uso civico di semina.

Assai minor valore ha poi l'altro presupposto, adottato e ripetuto come ragione fondamentale dai primi giudici per escludere il preteso uso civico, e cioè la nessuna espressa menzione di tale diritto nei vari *contratti* di affitto stipulati dalla R. Camera Apostolica e, in seguito, dai Suoi aventi causa.

Ma non considerò la Giunta d'Arbitri che la continua lotta tra i signori dei feudi e le popolazioni agricole per la eliminazione o diminuzione dei diritti popolari dimostra che i primi furono sempre pronti a nascondere nei loro atti le servitù civiche gravanti le loro tenute; ond'è antiggiuridico opporre alle popolazioni i contratti di affitto solo perché non contengono il riconoscimento del diritto stesso o talvolta contengono clausole dirette ad eluderlo.

Di tale verità non è lecito dubitare, perché confortata dalle considerazioni storiche, oltre che dalla ragione e trova appoggio in precedenti giudicati, anche di questa Corte, fra i quali è notevole la sentenza dei 25 febbraio-29 maggio 1925, Presidente Faggella, estensore Preda, nella causa tra il comune di Zagarolo e i principi Boncompagni e Rospigliosi, confermata dalla Corte Suprema. nella quale sentenza leggesi scultoriamente fermato ancora una volta il principio che "la esistenza di contratti di affitto od il loro silenzio sul diritto di semina o magari qualunque pattuizione intesa indirettamente a contrastarli non sono elementi bastevoli a contraddire il perdurare dell'esercizio di un tale diritto, quando il contratto non esclude espressamente la popolazione dalla semina e sopra tutto quando non risulti che alla esclusione scritta sia seguita la esclusione di fatto e l'impedimento effettivo".

Circa l'altro elemento della presenza dei bovi aratori già si è detto e dimostrato innanzi che esso è un indizio grave per avvalorare l'esistenza del diritto civico di semina.



Passando ad esaminare i documenti prodotti dai convenuti, attuali appellati, per contrastare tale diritto preteso dal Comune, rileva che la Giunta d'Arbitri, a sostegno della sua decisione reiettiva di tale pretesa, ha creduto trovare un valevole argomento nel fatto che tanto nel catasto approvato il 15 giugno 1782 quanto in quello vigente, che risale all'impianto del 1835 del comune di Tessennano, non risultano diritti di semina sul territorio di detto comune, pur essendovi espressa denuncia delle tenute Macchione e Riserva.

Ma la inconsistenza giuridica di tale argomento è agevole dimostrare.

Per le considerazioni innanzi premesse circa la natura di tale uso civico, distinto dal *jus serendi* molto più ampio, spettante al proprietario della terra feudale, si è rilevato che mentre il primo si riduceva, in sostanza, a percepire una determinata corrisposta sui frutti ricavati dal suolo, nei naturali permaneva integra la facoltà di lavorare la terra, discendente da una immemorabile consuetudine, quale residuo dell'antico dominio collettivo. Dovendo perciò l'utile, che alla comunità derivava dall'esercizio di tale facoltà, considerarsi quale un reddito, più che della terra, del lavoro dei comunisti, ben si spiega come non si credette allibrarsi in catasto, a differenza di quanto le costituzioni pontificie ebbero a disporre per gli usi, o. come si diceva allora, servitù di pascolo e di legnatico.

Ed infatti, mentre questi ultimi, costituendo una sottrazione di utilità del fondo sono di facile ed immediata percezione e di facile valutazione, invece l'uso civico di semina., che nella sua forma esteriore non si differenzia in generale da una normale modalità della coltura delle terre, era ed è di più difficile percezione giuridica e di non facile valutazione economica.

Altri documenti prodotti dai Convenuti consistono negli istrumenti del 20 e 21 novembre 1737 e 22 giugno 1771. dai quali risulta come la Camera Apostolica, in forza di una bolla di Papa Benedetto XIV, ordinava che l'affittuario conte Soderini concedesse in enfiteusi a 32 famiglie albanesi, che vollero sottrarsi alla dominazione turca e ripararsi nello stato della Chiesa, tre vasti appezzamenti di terreni sul tenimento di Piansano limitrofo a Tessennano, con buoi aratori ed attrezzi agricoli, con l'obbligo di corrispondere uno staio di grano per ogni rubbia di terreno.

La Giunta d'Arbitri da tale fatto argomentò che, se la concessione fu possibile, ed ebbe la sua attuazione, ciò vuoi dire che diritti della popolazione su quelle terre non esistevano.

Ma siffatta argomentazione non può accettarsi per più ragioni.

Anzitutto la Giunta non pose mente che sul primo di detti istrumenti è espressamente fatto obbligo al Soderini "d'indennizzare quei possessori che si fossero trovati in possesso delle quote, benché si creda che non reclamino, non avendo mai fatto alcun uso di detti siti". Evidentemente, se si parla d'indennizzo ai possessori delle quote e si accenna alla eventualità che costoro non avessero reclamato, ciò significa che era convinzione dello stesso Pontefice concedente che in quel territorio, in generale, se non in tutte quelle zone, le quali, a quei tempi, per la scarsità della popolazione, non erano interamente abitate e coltivate, vi erano di quelli che avevano il diritto di coltivare, e costoro non altri potevano essere se non i naturali del suolo, in forza dei *jus laborandi et seminandi* oltre di che è manifesto che quelle concessioni si facevano per una grave ragione di pubblico interesse ed in quanto vi era sovrabbondanza di terreni da ridurre a coltura.

È da considerare altresì che quelle disposizioni furono dettate dalla volontà sovrana, che era legge, e quindi in forza di essa si poteva disporre *ad libitum* della proprietà fondiaria e dei diritti ad essa inerenti.

Del resto, disposizioni, anche più gravi, nel pubblico interesse, furono emanate dai pontefici, intaccando e concludendo i diritti dei privati per conseguire lo scopo dell'incremento dell'agricoltura (come scorgesi nella bolla di Sisto IV, 1° marzo 1476, nella costituzione di Giulio II, 1° marzo 1508, di Clemente VII, 20 febbraio 1523 e 1° agosto 1524, di Gregorio XIV del 1591, di Paolo V, 19 ottobre 1611 e in altre ancora), con le quali si consentiva a chiunque avesse voluto arare e coltivare la campagna del territorio di Roma e del patrimonio di S. Pietro in Tuscia di coltivare ed arare la terza parte di quella tenuta che ciascuno si fosse scelta, sia che questa

appartenesse a luoghi pii sia a privati; tutto ciò per la finalità di ovviare al grave nocumento pubblico dell'abbandono delle terre che si lasciavano incolte.

Non è poi scevro d'importanza il considerare che le suddette concessioni furono fatte nonostante su quelle terre fosse esistito il diritto del legnare e quello, più importante ancora, del pascolo, i quali diritti civili sono incontestati; dal che è logico dedurre che, come le concessioni stesse non possono escludere l'esistenza di questi ultimi due usi civili, per la stessa ragione non valgono ad escludere l'esistenza di quello della semina.

Sotto un altro punto di vista, la Giunta d'Arbitri ha creduto dimostrare seguendo le ragioni dei convenuti, l'assoluta disponibilità della Camera Apostolica e dei suoi aventi causa a trarne un nuovo argomento per negare la esistenza dell'uso civico di semina: vale a dire le concessioni di enfiteusi fatte delle terre in contestazione a vani individui tra il 1736 e il 1790 e successivamente sino al 1808, nonché la facoltà di cederle in subenfiteusi alle famiglie complete di buoni coltivatori. come difatti furono a tal titolo concesse.

Ma neppure a siffatto argomento può attendersi.

Basta considerare in primo luogo che si tratta di atti, che potrebbero al più intaccare la libera esplicazione del diritto civico, ma non la sua essenza, tanto più considerando la loro portata limitata, in quanto alla estensione delle zone concesse in confronto alla vasta superficie della Castellania.

Più ancora è assurdo ed ingiusto che dall'abuso di sottrarre le terre al demanio feudale, già collettive, danneggiandosi le popolazioni col vantaggio di alcuni pochi singolarmente presi, si voglia trarre una prova giuridica dell'inesistenza dell'uso civico.

E che siffatti contratti di enfiteusi o di colonia non escludano la qualità demaniale del terreno, anzi sieno compatibili con la natura del demanio feudale, fu da tempo e più volte affermato dalla Corte di Cassazione di Roma, che in parecchie delle sue sentenze, fra le quali quella Spada—Castelviscardo del 5 ottobre 1899 ritenne e decise che “la esistenza di contratti di concessione enfiteutica nelle terre del demanio feudale non vale a dimostrare la pertinenza dei beni privatamente al Principe e la inesistenza sui medesimi degli usi civili”.

Per la stessa considerazione, ed in ragione più forte, non possono valere gli altri documenti prodotti dai convenuti i quali documenti riguardano il tratto di tempo dal 1880 al 1907, durante il quale il conte Macchi, loro dante causa, diede in affitto a varie persone degli appezzamenti di terra per dedurre che le terre stesse erano libere dal peso dell'uso civico della semina.

Osserva infine che un altro argomento adducono gli appellati a sostegno della loro tesi, vale a dire che né nell'istrumento di vendita del diretto dominio della Castellania fatta nel 1833 dalla Cancelleria Apostolica al marchese Bramadori, né in quello del 1834, mediante il quale quest'ultimo lo vendette al conte Oreste Macchi, si allude affatto alla servitù di semina, mentre i venditori avrebbero avuto interesse massimo a non occultarlo per non essere tenuti ad evizione.

Ma fa le argomentazione o non regge per una ragione di diritto.

E' canone indiscutibile, proclamato dall'autorità dei più insigni scrittori feudisti, che gli usi civili. Taciuti nel contratto di vendita del fondo che ne è gravato non danno luogo ad evizione, fondandosi sul concetto che *iste usus non importat servitutem sed onus intrensecum et connaturale*, come si esprime il cardinale De Luca il quale, semplificando questo concetto, soggiungeva: “*venditore promittente castrum eum huiusmodi juribus liberum, atque ab omni onere et servitute exemptum, non potest emptor pro huiusmodi usu praetendere actionem evictionis seu quanti minoris*” (De Servit., disc. 42).

Invece dal complesso degli elementi addotti dal Comune appellante, ed esaminati innanzi, chiariti dalle condizioni politiche e sociali dell'ex Ducato di Castro devesi invece dedurre e concludere, rispetto alle tenute di Riserva e Macchione site nel comune di Tessennano, ora di proprietà degli appellati Bosio, riconoscendo l'esistenza dell'uso civico di semina quale fu inteso dalla legge 26 giugno 1888, e quale è regolato dalla legge 16 giugno 1927, che ha disposto e

regolato l'affrancazione e l'esercizio effettivo ed ininterrotto di tale diritto, sicuramente durato sino all'anno 1822 (milleottocentoventidue) come emerge più specificatamente dalle osservazioni sul prospetto delle servitù della Comunità del Comune medesimo in data 22 maggio del predetto anno, già sopra enunciato.

Provata, dunque documentalmente la esistenza non dubbia del diritto di semina e l'esercizio di esso, deriva come legittima conseguenza l'esistenza e l'esercizio dell'altro reclamato uso civico del pascolo dei buoi aratori, non solo perché esso risulta esuberantemente dimostrato dal contenuto dei già esaminati documenti, ma anche perché tale uso è pedissequo dell'altro, quale un completamento del medesimo ed invero, come ebbe a sentenziare la Rota Romana nel pronunziato riferito innanzi (*coram Spada*). "*concessa servitute, omnia smnul concessa censentur, sine qiubus nequeat servitus ipsa. exerceri:ita oppidanis concesso in hisce praediis jure serendi, concessum etiam fruisse existimandum venit, jus immttendi boves omnes, qui operibus rusticis incambunt ex destinatione, ut ibi postum sumant, ubi terrae sedent excolendae*".

Pertanto l'impugnata decisione della Giunta di Arbitri deve in tali sensi, e per questa parte più importante, su, cui si è annessa più forte la disputa e molto più ampia è stata la contestazione, riformarsi, mantenendosi ferma la parte reiettiva delle altre istanze avanzate dal Comune.

E poiché gli appellati Bosio vengono a risultare soccombenti per la maggior parte della lite, cioè nel punto più essenziale e più discusso, come si è detto, stimasi porre a loro carico tre quarti delle spese del doppio giudizio e compensare fra le parti il quarto rimanente.

### *P. Q. M.*

la Corte, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, pronunciando sull'appello proposto dal comune di Tessennano, con atto 29 settembre 1913, avverso la sentenza 4 luglio-1° agosto 1913 della Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Viterbo, nei confronti di Bosio Giuseppe, Gustavo e Nazzareno, in parziale riforma della, sentenza medesima, così provvede:

1° *DICHIARA* che sulle terre denominate Riserva, e Macchione di proprietà dei Bosio predetti, alla cittadinanza di Tessennano spetta il diritto di semina, mediante la corrisposta di un terratico nella proporzione di un rubbio di grano per ogni rubbio di terreno seminato, e con l'obbligo nei proprietari di anticipare il seme mercé la prestazione da parte dei coloni della onoranza di 55 libbre di grano in più; e dichiara altresì che spetta alla popolazione medesima sulle su mentovate terre anche il diritto di pascolo dei buoi aratori.

2° *ORDINA* l'affrancazione di entrambi i su mentovati diritti di uso civico nell'estensione e misura dello ultimo possesso di fatto rimontate all'anno 1822, e rimette le parti innanzi al R. Commissario liquidatore degli usi civici del Lazio per procedere alla detta affrancazione.

3° *CONFERMA* nel resto l'appellata sentenza.

4° *CONDANNA* gli appellati Bosio a tre quarti delle spese ed onorari del doppio giudizio, da tassarsi dal Consigliere estensore all'uopo delegato, e dichiara compensata fra le parti il quarto rimanente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione speciale della Corte di Appello, il 6giugno 1931-IX.

Firmati Tito Carruccio, Domenico Capobianco, *estensore*. — Giovanni Ruggiero - Romualdo De Ianuario — Bernardino De Crescenzo. — *Cancelliere*: A. Serrago.

*Pubblicata nei modi di rito da me sottoscritto cancelliere allo udienza odierna. Roma, 13 luglio 1931*XI. *Cancelliere*: A. SEREAGO.

*Registrato a Roma, li 17 agosto 1931*—IX, vol. 522, n. 2436, *Atti giudiziari* — *Esatte L. 98,10 da Spada*.

*Il Procuratore Superiore*: **PUGNO**